

Sistema 24 Ambiente e Sicurezza risponde
21.10.2013

MONTAGGIO SMONTAGGIO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

di Pierpaolo Masciocchi

Quesito:

Esiste un numero di preposti e addetti al montaggio minimo da garantire per ogni opera di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi formati secondo l'allegato XXI del D.Lgs 81/08? Negli ultimi mesi gli organi di controllo della Prov. di Macerata richiedono come numero minimo di addetti adibiti al montaggio, smontaggio del ponteggio il numero di 3 persone facenti parte tutti della stessa ditta. E' un obbligo riscontrabile per legge? Non leggo niente di ciò nelle leggi in vigore. Inoltre 3 lavoratori autonomi con differenti partite iva possono collaborare insieme al montaggio/smontaggio dello stesso ponteggio per la realizzazione di un'opera di manutenzione che verrà svolta poi da solo uno di loro?

Risposta:

A nostro avviso non può essere generalizzata né standardizzata la composizione della squadra di lavoro addetta al montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio, poiché essa varia ed, anzi, deve variare in funzione del tipo di ponteggio, della sua complessità, del livello o piano di lavoro nonché delle difficoltà oggettive per gli interventi di emergenza. Sarà compito, e responsabilità, del datore di lavoro individuare il numero più idoneo di preposti o addetti da impiegare in relazione alla situazione specifica verificata al caso concreto. La richiesta degli organi di controllo della provincia di Macerata non appare quindi, nel caso di specie, correttamente formulata.